

Convenzione tra il Comune di Casale di Scodosia e la Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "Emilia Girardello Ferrari Farinazzo"

Approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 13.03.2023

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale di Casale di Scodosia

TRA

il Comune di Casale di Scodosia con sede legale in Piazza G. Matteotti n.1 e c.f. 00766480289 (in seguito definito anche "Comune"), rappresentato da _____ ai sensi _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Casale di Scodosia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta

E

la Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "*Emilia Girardello Ferrari Farinazzo*", con sede legale a Casale di Scodosia in Via Roma 409 e c.f. 00762420289 (in seguito definita anche "Scuola"), rappresentata da _____ il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

PREMESSO CHE:

- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" all'art. 1 ha definito il "sistema nazionale di istruzione" come "costituito dalle Scuole Statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, individuando come obiettivo prioritario "l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita";
- la Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", che all'art. 2, inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini;
- l'art. 6 della Legge Regionale del Veneto 25 febbraio 2005 n. 6 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa-collegata alla finanziaria 2004, in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali", il quale ha introdotto l'art. 138 bis alla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001 n. 11, ai sensi del quale:
 - spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali;
 - Il contributo è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all'acquisto di materiale didattico e d'uso e alle spese per il personale;
- la Legge 11 gennaio 1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" che all'art. 3 prevede che ai comuni compete la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici destinati alle scuole materne, elementari e medie, e che gli stessi devono provvedere anche alle spese varie di ufficio, dell'arredamento, delle utenze elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas per riscaldamento;
- la Legge Regionale del Veneto 23 aprile 1990 n. 32 detta la disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia, asili Nido e servizi innovativi;

- Il Comune di Casale di Scodosia intende sostenere adeguatamente l'offerta educativa-didattica della locale Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "*Emilia Girardello Ferrari Farinazzo*", affinché possa operare al meglio ed offrire un importante servizio richiesto dalle famiglie della comunità;
- è opportuno stipulare una convenzione che regoli i rapporti tra le parti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e la Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "*Emilia Girardello Ferrari Farinazzo*" diretta da un Consiglio di Amministrazione, come previsto dal proprio Statuto.

ART. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità tra le parti per l'anno 2023.

ART. 3 – ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola è tenuta all'osservanza del calendario scolastico autorizzato dall'Autorità competente e, in base alla normativa prevista in materia si acclara che:

- a. il servizio di Asilo Nido Integrato può accogliere i lattanti-divezzi sino ai 36 mesi;
- b. la Sezione Primavera può accogliere i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, a condizione che i due anni siano compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- c. la Scuola può accogliere i bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- d. su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla Scuola anche le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
- e. è fatto obbligo di accogliere i bambini diversamente abili.

ART. 4 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

1. La Scuola esonera il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione;

2. È compito della Scuola provvedere:

- a. alla comunicazione dei dati riguardanti il numero dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola riferiti al 31 ottobre dell'anno precedente la sottoscrizione della convenzione;
 - b. all'assunzione e al pagamento del personale direttivo, educativo e addetto ai vari servizi;
 - c. all'aggiornamento del personale di cui al punto b;
 - d. alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sede scolastica e delle sue pertinenze;
 - e. alle spese relative alle utenze (tra cui a titolo esemplificativo gas, energia elettrica, acqua e telefono) e al pagamento di eventuali spese di locazione;
 - f. alla dotazione e alla manutenzione dei beni mobili;
 - g. alla fornitura delle attrezzature e materiale igienico-sanitarie;
 - h. alla fornitura del materiale didattico e ludico occorrente per le attività educative;
 - i. a quant'altro sia necessario al regolare e al buon funzionamento della Scuola;
 - k. all'invio al Comune dell'ultimo bilancio di previsione e del conto consuntivo approvati in base alla vigente normativa;
 - l. alla rendicontazione di tutti i contributi erogati da altri enti pubblici e/o privati;
 - m. alla stipula delle assicurazioni obbligatorie per legge e in particolare di un'assicurazione contro gli infortuni per gli alunni e per il personale docente e non docente.
3. La Scuola deve garantire che le strutture, i locali e le attrezzature siano idonee e funzionali alle esigenze didattico - formative previste dalla normativa in vigore in materia, in modo particolare per quanto riguarda la sicurezza (D. Lgs. 81/2008);

ART. 5 - SERVIZIO DI MENSA

1. La somministrazione della refezione sarà effettuata secondo le prescrizioni normative di carattere

nazionale e regionale sulla materia.

2. È responsabilità della Scuola provvedere all'acquisizione e all'aggiornamento delle autorizzazioni sanitarie previste dalla legge ai fini della corretta gestione del servizio di refezione.

ART. 6 - PERSONALE DELLA SCUOLA

1. Il personale, docente e non, è assunto e dipende ad ogni effetto dalla Scuola secondo le norme e le direttive contrattuali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

2. Il personale insegnante deve essere in possesso del prescritto titolo di studio e tenuto aggiornato secondo le prescrizioni delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il numero degli educatori e degli insegnanti della Scuola deve essere adeguato alle sezioni o gruppi funzionanti nel pieno rispetto delle norme in vigore. Parimenti dovrà essere adeguato il numero delle persone da adibire ai vari servizi.

ART. 7 - CONTRIBUTO COMUNALE

1. I contributi del Comune si pongono l'obiettivo di garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa della Scuola, di raggiungere la più ampia copertura della domanda di servizi, di contenere, contribuendo ai costi di gestione, le spese delle famiglie per i servizi educativi.

2. Il Comune pertanto, eroga alla Scuola un contributo annuale relativo al numero degli alunni iscritti e frequentanti alla data del 31 ottobre 2022, nella misura pro-capite di:

1. € 780,00 = (settecentoottanta/00) per i bambini iscritti e frequentanti la Scuola dell'Infanzia;

2. € 1.100,00 = (millecento/00) per i bambini iscritti e frequentanti la Sezione Primavera;

3. € 2.200,00 = (duemiladuecento/00) per i bambini iscritti e frequentanti l'Asilo Nido Integrato;

4. € 3.000,00 = (tremila/00) per ciascun bambino con disabilità.

3. Il contributo viene così liquidato:

a) 90% della somma entro il mese di aprile 2023;

b) 10% della somma rimanente, a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista dall'art. 10 della convenzione.

ART. 8 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il Comune può riservarsi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di erogare contributi economici straordinari in favore della Scuola a seguito di presentazione di una motivata richiesta e di successivo provvedimento concessorio.

ART. 9 – CENTRO ESTIVO

1. Il Comune assegna alla Scuola un contributo massimo di €. 2.500,00 per l'organizzazione dei centri estivi. Al fine di ottenere il contributo in oggetto ai centri estivi dovranno partecipare almeno 10 bambini con residenza a Casale di Scodosia.

2. Il contributo verrà erogato, al termine dei centri estivi, a seguito di presentazione di una richiesta corredata da una relazione sull'attività svolta, sulle spese sostenute e sul numero di partecipanti.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE

1. Al termine del corrente esercizio finanziario la Scuola si impegna a presentare al Comune, il rendiconto dello stesso, e, una relazione riassuntiva sull'attività svolta con il resoconto dell'utilizzo del contributo di cui all'art. 7. punto 3 lett. a) e dei contributi di cui all'art. 8 se concessi.

2. Se dalla documentazione prodotta come indicato nel punto precedente si rilevano delle importanti inadempienze della Scuola in ordine agli obblighi a cui è tenuta in virtù della presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di non erogare o diminuire il contributo a saldo di cui all'art. 7 punto 3 lettera b) della stessa;

ART. 11 – RETTE DELLE FAMIGLIE

1. Le rette sono a carico delle famiglie e sono fissate autonomamente dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle necessità della Scuola nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

2. Gli importi delle rette come sopra individuate sono comunicati al Comune.

ART. 12- SICUREZZA E RISERVATEZZA

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679.

2. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati verranno trattati sia con strumenti di tipo elettronico che cartaceo per il tempo strettamente necessario e saranno conservati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi.

3. Altresì, i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

ART. 13 – RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione qualora non ne siano rispettate le condizioni ed i patti previsti anche in un solo articolo della stessa.

ART. 14 – SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART.15 – IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a carico della Scuola, ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Casale di Scodosia
(firmato digitalmente)

Per la Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato "*Emilia Girardello Ferrari Farinazzo*"
(firmato digitalmente)